

Esteri - *Migranti, la Cedu restringe le tutele in caso di flussi strumentalizzati: gli Stati possono respingere chi entra individuando solo i soggetti più vulnerabili*

Roma - 24 nov 2026 (Prima Notizia 24) **Secondo i giudici di Strasburgo, quando un Paese terzo usa i movimenti migratori per destabilizzare uno Stato membro del Consiglio d'Europa, l'obbligo di verifica riguarda esclusivamente chi presenta fragilità personali evidenti o rischia gravi e immediati maltrattamenti.**

Qualora emerga in modo evidente che uno Stato terzo stia strumentalizzando i flussi migratori con l'obiettivo di destabilizzare un Paese membro del Consiglio d'Europa — come avvenuto tra il 2021 e il 2022 quando la Bielorussia spinse migliaia di persone verso i confini di Polonia, Lettonia e Lituania — lo Stato interessato ha la facoltà di procedere al respingimento di tutti coloro che hanno attraversato la frontiera, mantenendo il solo vincolo di verificare se tra i presenti vi siano individui particolarmente esposti al rischio di subire maltrattamenti in caso di allontanamento. È il principio fissato dalla Corte europea dei diritti umani nelle sentenze pronunciate oggi su tre distinti ricorsi presentati proprio nei confronti di Polonia, Lettonia e Lituania. Nel delimitare il perimetro delle tutele garantite prima di un respingimento in questi scenari eccezionali, i giudici di Strasburgo hanno precisato che le autorità nazionali sono tenute a individuare esclusivamente due specifiche tipologie di persone: da un lato i migranti che manifestano evidenti vulnerabilità personali, riconducibili ad esempio all'età, a precarie condizioni di salute o a una disabilità, e dall'altro tutti coloro che siano in grado di dimostrare che il rientro li esporrebbe in maniera palese a una minaccia reale e immediata per la vita oppure a un rischio concreto e imminente di subire maltrattamenti di particolare gravità.

(Prima Notizia 24) Martedì 24 Novembre 2026